

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2011

**nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di controllo in campo veterinario. Tale decisione permette all'Unione di rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari attraverso la concessione di contributi finanziari ai laboratori UE di collegamento e di riferimento. Essa stabilisce che tutti i laboratori di collegamento o di riferimento, designati come tali dalla legislazione UE in campo veterinario, che adempiono agli obblighi e soddisfano i requisiti in essa elencati, possono beneficiare di un contributo dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(2)</sup> fissa compiti, obblighi e requisiti generali che devono essere soddisfatti dai laboratori di riferimento della UE per alimenti e mangimi e nel settore veterinario e zoonosanitario. Il suddetto regolamento elenca — nell'allegato VII, parte I — i laboratori di riferimento della UE per gli alimenti e i mangimi e — nell'allegato VII, parte II — i laboratori di riferimento della UE nel settore veterinario e zoonosanitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali <sup>(3)</sup> definisce le norme per la concessione del contributo finanziario dell'Unione al funzionamento dei laboratori di riferimento della UE, ai sensi dell'articolo 31 della decisione 2009/470/CE e dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e per l'organizzazione di seminari.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 1754/2006, le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di

riferimento sono fissate in accordi di partenariato. Gli accordi di partenariato durano 5 anni e sono accompagnati da un programma di lavoro pluriennale.

- (5) L'elenco dei laboratori di riferimento UE si trova all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Per alcune attività, è stato designato laboratorio di riferimento il Centro comune di ricerca. Trattandosi di una direzione generale della Commissione, ad esso non si applica il presente regolamento. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale.
- (6) Il livello del contributo finanziario dell'Unione per l'attività di alcuni laboratori di riferimento della UE viene deciso ogni anno con apposite decisioni di finanziamento riguardanti la sicurezza dei mangimi e degli alimenti e il settore veterinario e zoonosanitario.
- (7) Nel 2008, il servizio di audit interno (*Internal Audit Service* — IAS) della Commissione ha effettuato un audit sulla gestione delle sovvenzioni nei settori della sicurezza alimentare, della salute e benessere degli animali e della salute delle piante. Lo IAS conclude che le modalità per concedere i contributi finanziari dell'Unione ai laboratori di riferimento UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali, dovevano essere semplificate. Per semplificare le norme, lo IAS suggerì alla Commissione di continuare ad adottare, ogni anno, decisioni di finanziamento annuali ma senza che fossero necessari accordi di partenariato tra la Commissione e ogni singolo laboratorio di riferimento UE.
- (8) I laboratori di riferimento UE avrebbero dovuto, invece, organizzare a scadenze regolari riunioni e attività di formazione. All'elenco delle spese ammissibili del presente regolamento si sarebbero dovute aggiungere perciò quelle per riunioni e attività di formazione.
- (9) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>.
- (10) Poiché sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 1754/2006, per chiarezza è opportuno abrogarlo, sostituirlo con il presente regolamento ma tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

